



Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo



Comune di Massa



Comune di Carrara

fed. 56039 del 08/16

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Premesso che

con Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003 il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20/08/2002 n. 190, di attuazione della legge 21/12/2001 n. 443;

l'art. 2, comma 2, della legge 15/07/2009 n. 94 ha esteso l'ambito applicativo di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche, attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al decreto interministeriale del 14/03/2003, sopra indicato;

il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;


il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti non rientranti nell'ambito di applicazione della vigente normativa antimafia;



*Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo*



Comune di Massa



Comune di Carrara

l'esperienza maturata, anche a livello territoriale, ha dimostrato in pieno l'efficacia di tali protocolli, anticipando significativamente la soglia delle verifiche antimafia e, di conseguenza, ampliando l'area della prevenzione, poiché rafforzano la rete del monitoraggio;

in attuazione del D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193, dal 7 gennaio 2016 è divenuta pienamente operativa la Banca dati unica della documentazione antimafia.

Ritenuto che

è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

Preso atto che

è stato istituito presso questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Massa e Carrara il “Gruppo Interforze”, con il compito di svolgere attività di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e per la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;



Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo



Comune di Massa



Comune di Carrara

Tutto ciò premesso

Il Prefetto di Massa - Carrara e i Sindaci dei Comuni di Massa e Carrara, di seguito indicati come "Sindaco"

Sottoscrivono il presente accordo:

ART. 1

Clausole e condizioni atti di gara

Il Sindaco, per il tramite degli Uffici comunali, si impegna ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti con le imprese aggiudicatrici di appalti di lavori, servizi e forniture, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Tali clausole saranno previste compatibilmente con la disciplina generale recata dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia.

In relazione a quanto sopra le parti concordano che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, saranno acquisite informative antimafia di cui all'art. 91-ss. del Codice Antimafia, relativamente a tutte le imprese operanti nell'ambito degli appalti effettuati dal Sindaco e dagli enti attuatori, nelle ipotesi precisate all'art. 2.

Il Sindaco si impegna a prevedere negli atti di gara:

1. l'obbligo dell'appaltatore di comunicare al Comune (da ora indicato come stazione appaltante) l'elenco delle imprese, comprensivo dell'assetto societario e dell'indicazione dei familiari conviventi delle persone soggette alle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del Codice Antimafia, coinvolte nell'appalto di lavori. Per l'acquisizione dei dati relativi ai familiari conviventi si utilizzerà il facsimile riportato nell'Allegato n.3. L'elenco delle imprese, unitamente all'indicazione dei familiari conviventi dei soggetti all'accertamento antimafia, dovrà essere trasmesso con tempestività alla Prefettura di Massa-Carrara, al pari di ogni modificazione societaria successivamente intervenuta;



*Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo*



Comune di Massa



Comune di Carrara

2. clausole contrattuali che prevedano il recesso qualora si proceda all'approvazione, autorizzazione e stipulazione di contratti e subcontratti, nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, come disposto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del Codice Antimafia. In particolare, tali clausole dovranno prevedere che:
 - 2.1. qualora risultino a carico delle ditte tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante non procederà all'approvazione, autorizzazione o stipula dei contratti e subcontratti;
 - 2.2. qualora si proceda alla stipula del contratto nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia, nello stesso deve essere prevista una clausola risolutiva espressa, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del contratto di appalto o del subcontratto, a seguito dell'esito interdittivo dell'informazione prefettizia.
 - 2.3. nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater, 320 c.p., 322 c.p., 322-bis, 346-bis, 353 c.p., 353-bis, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un' impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, previa proposta del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Prefetto assumerà le misure straordinarie di gestione previste dall'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90;
3. l'invito alle ditte concorrenti a indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione INPS (matricola), INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), Casse Edili o altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, e l'obbligo di fornire tali dati anche per le imprese subappaltatrici in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto;
4. l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di tenere costantemente aggiornato e disponibile, a richiesta, l'elenco nominativo del personale e dei mezzi, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
5. ogni altra clausola e condizione indicate successivamente dalla Prefettura.



*Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo*



Comune di Massa



Comune di Carrara

Nell'ipotesi della necessità di stipulare contratti caratterizzati da urgenza, le Parti danno atto che sarà possibile procedere in assenza delle informazioni del Prefetto. I contratti dovranno inoltre prevedere penali contrattuali, correlate al valore del contratto, da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive, previste dall'art.118 del Decreto Legislativo n. 163/2006, dei dati relativi alle imprese comunque coinvolte nei lavori, oltre ad una penale nel caso in cui, relativamente ai subappalti, emergessero tentativi di infiltrazione mafiosa.

Negli atti di gara e nel contratto di appalto verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; negli atti di gara sarà, altresì, specificato che tutti i contratti di subappalto ed i subcontratti dovranno recepire tale obbligo, che non è, in ogni caso sostitutivo, dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice potrà determinare la risoluzione del contratto - oltre alle ulteriori conseguenze previste dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006.

L' Allegato n.1 al presente Protocollo riporta le dichiarazioni che la stazione appaltante dovrà acquisire da ciascuna impresa, a cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, a valersi quali clausole risolutive espresse.



Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo



Comune di Massa



Comune di Carrara

ART. 2

Informazioni relative alle ditte aggiudicatrici degli appalti e subappalti.

Per quanto concerne i subcontratti la stazione appaltante si impegna ad acquisire le informazioni antimafia, riguardo alle commesse superiori alle seguenti soglie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 90/2014 per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose:

- servizi: Euro 50.000,00,
- forniture: Euro 50.000,00.

Per quanto riguarda, invece, gli affidamenti di lavori devono essere richieste le informazioni antimafia per tutti i subcontratti, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni e dall'importo delle stesse.

La Prefettura si impegna a fornire entro i termini di legge le informazioni richieste.

Le parti possono comunque concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quello suindicato e di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente l'aggiudicazione.

Le verifiche antimafia previste dal presente protocollo sono eseguite dalla Prefettura competente ai sensi dell'art.90 comma 2 lett. a) del Codice Antimafia, cui devono essere indirizzate le relative richieste attraverso la banca dati unica della documentazione antimafia.

ART. 3

Modalità per la revoca e risoluzione del contratto


Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91-ss del Codice Antimafia emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale, prevista negli atti di gara e in tutti i contratti inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.



Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo



Comune di Massa



Comune di Carrara

Le verifiche antimafia previste nel presente Protocollo sono acquisite mediante consultazione della banca dati unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.); nel caso previsto dall'art. 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia, l'informazione antimafia è rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 2 del predetto Codice.

Nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, per i contratti, i subcontratti, i servizi e le forniture oggetto del presente protocollo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi, l'esibizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte di tutte le persone della ditta/impresa stipulante soggette all'accertamento di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, riportata nell'Allegato 2 e che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

ART. 4

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà durata triennale.

Il Protocollo si intenderà automaticamente rinnovato se non perverrà almeno tre mesi prima la data di scadenza una richiesta di risoluzione da parte di uno dei contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Massa,

Il Prefetto

Il Sindaco di Massa


Il Sindaco di Carrara



Prefettura di Massa - Carrara
Ufficio territoriale del Governo



Comune di Massa



Comune di Carrara

ALLEGATO NR. 1

a) Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e alla stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.”

b) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e alla stazione appaltante ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.).”